


STATUTO
DELLA
CASSA RURALE DI PRESTITI
E DI RISPARMIO
DI
MORI



MORI
TIPOGRAFIA MALFATTI
1922



STATUTO

DELLA

CASSA RURALE DI PRESTITI

E DI RISPARMIO


DI

MORI



elati

MORI
TIPOGRAFIA MALFATTI
1922



CAPITOLO I.

Denominazione, sede e scopo.

Art. 1. È costituita coll'atto presente a tempo indeterminato una Società « Consorzio registrato a garanzia illimitata » colla denominazione: **Cassa Rurale di prestiti e risparmio** con sede in Mori.

Art. 2. La Società ha lo scopo di migliorare sotto l'aspetto morale e materiale le condizioni dei propri soci, fornendo loro, nei modi determinati dal presente statuto, il denaro necessario per l'esercizio dei loro affari e della loro economia agricola, e favorendone il risparmio. A raggiungere il detto scopo la Società contrae prestiti passivi solidariamente garantiti e riceve depositi sia dai soci che da terzi.

CAPITOLO I.

Art. 4. Il Consorzio potrà anche assumere servizi di Esattoria e Tesoreria, come quello di esazione delle imposte e sovraimposte, nonchè dei tributi locali nei Comuni di Mori e del Mandamento anche se riuniti in Consorzio ed il servizio di Tesoreria per gli stessi con o senza corrispettivo.

Autorizza la Direzione a stipulare i relativi contratti.
alcuna garanzia.

CAPITOLO II.

Soci, loro diritti e doveri.

Art. 4. Possono essere membri della Società soltanto persone giuridicamente capaci, o semplicemente giuridiche a ciò autorizzate, che offrano la guarentigia dell'onestà e della moralità individuale, che non facciano parte di un'altra So-

CAPITOLO I.

Denominazione, sede e scopo.

Art. 1. È costituita coll'atto presente a tempo indeterminato una Società " Consorzio registrato a garanzia illimitata " colla denominazione: **Cassa Rurale di prestiti e risparmio** con sede in Mori.

Art. 2. La Società ha lo scopo di migliorare sotto l'aspetto morale e materiale le condizioni dei propri soci, fornendo loro, nei modi determinati dal presente statuto, il denaro necessario per l'esercizio dei loro affari e della loro economia agricola, e favorendone il risparmio. A raggiungere il detto scopo la Società contrae prestiti passivi solidariamente garantiti e riceve depositi sia dai soci che da terzi.

Art. 3. La Società si studierà di migliorare nel rapporto morale e materiale le condizioni degli abitanti di Mori, in ispecie col favorire la fondazione di associazioni di consumo, di vendita, di produzione, all'uopo concedendo prestiti ed aprendo crediti, sempre però entro i limiti prescritti da questo statuto.

Queste associazioni ausiliare devono però essere sempre affatto indipendenti dalla Società ed avere una propria amministrazione, e la Società non può assumere per esse alcuna garanzia.

CAPITOLO II.

Soci, loro diritti e doveri.

Art 4. Possono essere membri della Società soltanto persone giuridicamente capaci, o semplicemente giuridiche a ciò autorizzate, che offrano la guarentigia dell'onestà e della moralità individuale, che non facciano parte di un'altra So-

cietà a responsabilità illimitata avente lo stesso scopo e che dimorino o risiedino nel comune di Mori e paesi limitrofi.

Le domande di ammissione da parte di nuovi membri devono essere rivolte alla Direzione, cui spetta accettarle o respingerle giusta i premessi criteri, e contro le deliberazioni della quale è consentito il ricorso alla Commissione di sindacato, che decide inappellabilmente.

Art. 5. La qualità di socio si perde per rinuncia, per cessazione della residenza nel circondario sociale, per esclusione e per morte.

Chi intende di uscire dalla Società o di prendere stabile dimora fuori del circondario sociale, deve presentare in iscritto la dichiarazione di uscita al Direttore della Società il quale rilascia al petente fede di ricevimento. Sarà escluso il socio che non adempia gli obblighi statutari, che si faccia perseguire in giudizio per prestiti avuti, o che altrimenti si renda indegno di appartenere alla Società.

L'esclusione avviene dietro conchiuso della Direzione, che dal Direttore deve venir portato tosto a notizia del rispettivo socio, con una breve indicazione dei motivi. L'escluso può appellarsi per iscritto, entro otto giorni dall'intimazione del conchiuso di Direzione, alla Commissione di sindacato, la quale nella sua prossima sessione decide inappellabilmente.

In caso di esclusione, il nesso sociale termina scorsi otto giorni dopo il conchiuso preso dalla Direzione; e se ebbe luogo il ricorso, col giorno in cui viene sullo stesso deliberato dalla Commissione di sindacato.

Art. 6. I soci hanno diritto:

a) di intervenire alle adunanze generali e di avervi parola e voto. Questo diritto cessa col giorno della dichiarazione di uscita, oppure con quello dell'entrata in vigore dell'esclusione dal nesso sociale.

Il diritto di voto deve di regola venir esercitato personalmente. Solo in caso di malattia comprovata da attestato medico potrà il socio farsi rappresentare da un altro socio con procura.

Le persone giuridiche esercitano il loro diritto di voto mediante i loro legali rappresentanti: le donne all'incontro possono esercitare il loro voto solo a mezzo di un procuratore, che deve essere membro della Società. Un membro non può assumere più di una procura;

b) di ottenere prestiti di denaro secondo le prescrizioni del presente statuto e le deliberazioni dell'Adunanza generale e nei limiti e modi consentiti dai mezzi disponibili della Società, escluso l'uso di cambiale;

c) di collocare denaro a frutto nella Cassa sociale.

Art. 7. I soci sono obbligati:

a) di versare al loro ingresso nella Società una tassa di Lire 4 quale contributo alle spese di amministrazione, che diventa assoluta proprietà della Società, nonché una quota sociale di Lire 4 e di completare la quota stessa qualora dovesse subire detrazioni per coprimento di perdite della Società (Art. 42). Nessun socio può possedere più di una di tali quote, che non possono essere cedute ad altri.

In caso di scioglimento della Società le quote sociali vengono pagate dopo soddisfatti tutti i creditori a seconda dei mezzi disponibili. Il ritiro della quota sociale da parte di un socio porta per conseguenza la cessazione del nesso nella Società;

b) di rispondere con tutti i loro averi fra di essi in parti eguali e solidariamente rispetto ai terzi, a norma della legge sui Consorzi industriali ed economici del 9 aprile 1873 e del disposto del presente statuto, pei prestiti passivi contratti dalla Società, pei depositi da essa ricevuti e per ogni altra sua obbligazione;

c) di osservare esattamente lo statuto, i regolamenti della Società, e di favorirne in ogni rapporto l'interesse;

d) di intervenire alle adunanze sociali, tranne casi di giustificato impedimento, a scanso di una multa di cent. 40, e coadiuvare con ogni loro potere l'azione delle altre rappresentanze della Società e il buon andamento delle cose sociali.

Art. 8. Per le obbligazioni contratte dalla Società fino al giorno della morte di un socio, a quello in cui il recesso o la esclusione diviene efficace, il socio cessante o gli eredi di lui rimangono obbligati verso i creditori della Società per due anni a datare dal detto giorno.

I membri che recedono dalla Società non hanno alcun diritto sul fondo di riserva (Art. 41) o su qualunque altra sostanza della Società; essi sono soltanto facoltizzati di pretendere l'esborso della quota sociale quale essa risulta dopo la chiusa dei conti per l'anno in cui ebbe luogo il recesso del rispettivo consortista, e ciò un mese dopo la presentazione dei conti stessi, in quanto però fino a quell'epoca non sia stato deliberato o disposto lo scioglimento della Società.

CAPITOLO III.

Organi della Società

Art. 9. Sono organi della Società: l'Adunanza generale dei soci; la Direzione; la Commissione di sindacato ed il Contabile-Segretario.

Tutti gli uffici sono onorari e gratuiti, potrà però la Direzione d'accordo colla Commissione di Sindacato assegnare ad un membro di Direzione per sue prestazioni speciali una remunerazione.

Adunanza generale.

Art. 10. I diritti che spettano ai soci negli affari della Società vengono esercitati dall'Adunanza generale. Essa è ordinaria e straordinaria. L'Adunanza ordinaria si convoca regolarmente una volta all'anno: le straordinarie sono convocate di iniziativa della Direzione, della Commissione di Sindacato o di almeno 15 soci, mediante domanda scritta indicante scopo e motivi diretta al Direttore, e trattandosi di lagni verso i membri della Direzione, al Sindaco-capo.

Se il Direttore, rispettivamente il Sindaco-capo e i loro sostituti, trascurano di convocare a tempo debito l'Adunanza

è autorizzato a farlo qualunque altro membro della Direzione o della Commissione di Sindacato.

La convocazione deve farsi mediante pubblica affissione dell'avviso all'albo sociale ed a quelli del Comune e Frazioni di Mori.

Fra la pubblica affissione e l'Adunanza devono scorrere non meno di otto, non più di quattordici giorni. L'avviso porterà l'indicazione degli argomenti da trattare e dovrà essere distribuito ai soci; tale distribuzione però non formerà norma per la validità dell'Adunanza.

Art. 11. Nelle Adunanze generali tiene di regola la presidenza il Direttore della Società o, in caso di suo impedimento, il suo sostituto, in caso d'impedimento di entrambi il Sindaco-capo, rispettivamente il suo sostituto. Qualora però si tratti di vertenze riflettenti membri della Direzione, assume la presidenza il Sindaco-capo o il suo sostituto.

Alla Adunanza generale resta libero in caso di impedimento dei nominati, o in quanto lo ritenesse opportuno per altri motivi, di affidare la presidenza ad un qualunque altro membro della Società.

Art. 12. L'adunanza generale può prendere valide deliberazioni qualunque sia il numero dei soci convenuti, eccetto in riguardo a modificazioni dello statuto (Art. 43), allo scioglimento della Società (Art. 44) ed alle norme in genere che concernono il patrimonio sociale (Art. 41).

Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti i membri della Società, purchè prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni si fanno per alzata o seduta o per levata di mano, quando l'Adunanza in singoli casi non decida espressamente che s'abbiano a fare a schede segrete o per appello nominale; le elezioni invece si devono fare di regola a schede segrete.

Il presidente dell'Adunanza generale prende parte alla votazione; a parità di voti, in casi di votazione aperta, decide il voto del Presidente, e in caso di votazione segreta, la proposta si intende respinta.

Non possono essere presi validi conchiusi su oggetti non inseriti nell'ordine del giorno.

Sulle discussioni e sulle deliberazioni dell'Adunanza sarà tenuto un protocollo da firmarsi dal Presidente, dal Segretario e da un socio verificatore a ciò nominato dall'Adunanza.

Art. 13. L'adunanza generale:

a) vigila e riscontra tutta l'amministrazione, in ispecie l'opera della Commissione di Sindacato;

b) decide nella riunione ordinaria sui conti dell'anno precedente, sull'impiego degli utili (art. 41) o sul coprimiento delle perdite (Art. 42);

c) elegge i membri della Direzione ed i sindaci, a parità di voti decidendo la sorte e gli uscenti essendo rieleggibili, e colle stesse norme elegge pure tre sostituti, che entreranno a supplire eventuali membri di Direzione uscenti e così due per quelli della Commissione di Sindacato;

d) fissa la somma massima totale di prestiti passivi che la Direzione può contrarre per conto ed in nome della Società ed il massimo del credito che essa può concedere ad un socio, sia in una sol volta, sia in più;

e) decide sull'aggregazione ad una federazione di Società basata sugli stessi principii, e sull'unione con un istituto di credito degno di fiducia;

f) fissa la multa da esigere dai soci assenti dalle Adunanze generali senza giustificazioni la quale passa a favore del fondo di riserva;

g) impone, qualora ritenga opportuno, di aumentare il fondo sociale, a ciascun socio un contributo annuo fisso e, in caso, ne determina la misura (art. 7, lett. a);

h) forma l'istanza suprema nella decisione di tutti i reclami presentati contro l'amministrazione, e occorrendo, revoca il mandato dei singoli membri della Direzione, della Commissione di sindacato e del Contabile-Segretario, come pure delibera su eventuali processi contro membri della Direzione e della Commissione di sindacato;

i) elegge arbitri per l'appianamento di controversie.

Direzione.

Art. 14. La Direzione è composta del Direttore della Società, di un Vice-Direttore e di sette altri membri scelti col possibile riguardo ad eventuali vari gruppi di abitazione dei soci, in modo che la Direzione possa avere conoscenza esatta della condizione di tutti i soci.

Sono eletti, con distinta votazione, dall'Adunanza generale dei soci a maggioranza assoluta di voti a primo scrutinio, con votazione ristretta al secondo, ed a parità di voti decide la sorte.

La Direzione resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

In caso di rinuncia, morte, esclusione o di impedimento durevole dei membri di Direzione subentrano, in rango di anzianità i sostituti la cui durata in Ufficio sarà quella di coloro cui surrogano, mentre nella qualità di sostituti durano in carica per quattro anni.

I membri della Direzione e i sostituti sono legittimati a mezzo del relativo protocollo di elezione dell'Adunanza generale.

Art. 15. La Direzione amministra la Società e la rappresenta, eccettuato il caso di cui l'Art. 25 d, giudizialmente e stragiudizialmente con tutte le attribuzioni che le spettano giusta i §§ 18, 19, 20 e 21 della legge sui consorzi industriali ed economici 9 aprile 1873.

Il Direttore assieme al ragioniere è responsabile di fronte alla Società del denaro esistente nella cassa sociale e dell'esatta gestione degli affari giusta le norme portate dallo statuto e dal regolamento interno (§§ 22-23).

Il Direttore convoca e presiede le adunanze di Direzione e l'Adunanza generale, e riferisce a questa sullo stato della Società, ad eccezione dei casi di cui gli articoli 11 e 24.

Art. 16. La Direzione si riunisce in regolare adunanza almeno una volta al mese; del resto ogniqualvolta lo richiede il regolare disbrigo degli affari, oppure se lo domandano

almeno due membri della Direzione o della Commissione di sindacato. L'invito a queste sessioni straordinarie deve essere fatto dal Direttore per iscritto e coll'indicazione degli oggetti da pertrattarsi ai membri della Direzione. Il Sindacato deve venire avvertito ogni qualvolta ha luogo un'adunanza di Direzione.

Art. 17. Le deliberazioni della Direzione sono valide se vi assente più della metà dell'intervenuti e qualora vi sieno presenti oltre il Direttore o suo sostituto almeno altri quattro membri, e vengono registrate nel libro delle sue adunanze. In caso di parità di voti dirime quello del Direttore.

Trattandosi dell'interesse di un membro della Direzione, egli deve astenersi dall'intervenire, e la relativa deliberazione della Direzione dev'essere quindi sottoposta al voto della Commissione di sindacato.

Art. 18. La Direzione deve:

a) condurre la gestione sociale osservando esattamente le norme dello statuto della Società ed i voti dell'Adunanza generale;

b) evadere gli affari in regolari sessioni da convocarsi dal Direttore;

c) deliberare sull'ammisione ed esclusione dei soci;

d) decidere sulle spese, sulle entrate e sulla concessione di prestiti ai soci entro i limiti assegnatili dall'Adunanza generale (Art. 13) vegliando alla puntuale loro restituzione;

e) contrarre prestiti passivi per conto ed in nome della Società, però solo entro i limiti prescritti dall'Adunanza generale ed a norma dei bisogni della Società stessa;

f) vigilare sulla Cassa e sulla tenuta dei conti e provvedere al collocamento sicuro e fruttifero dei resti di Cassa;

g) esaminare ogni anno il bilancio ed il rendiconto precedente esercizio e presentarli colle corrispondenti proposte alla Commissione di sindacato.

h) fissare assieme alla Commissione di Sindacato il saggio d'interesse da pagarsi posticipatamente sui depositi e quello da incassare sui prestiti accordati.

Art. 19. Per gli affari sociali i membri della Direzione non contraggono una responsabilità personale maggiore di quella di ogni altro socio, sempre che amministrino giusta le norme di questo statuto ; caso contrario, a sensi della legge sui consorzi industriali ed economici dei 9 aprile 1873, essi sono responsabili personalmente e solidariamente per tutti i danni derivabili alla Società.

Commissione di Sindacato.

Art. 20. La commissione di Sindacato è composta di un Sindaco-capo e di almeno quattro Sindaci da scegliersi, l'uno e gli altri, colle norme stesse che valgono pei membri della Direzione (Art. 14).

In caso di mancanza dei Sindaci la Commissione si completa coll'entrata in carica dei sostituti, per i quali vigono le stesse norme che per quelli della Direzione. La rappresentanza della Commissione spetta al Sindaco-capo o a chi ne fa veci, ed in caso di impedimento di entrambi, ad un membro della Commissione di Sindacato dalla stessa destinato.

La legittimazione dei membri della Commissione di Sindacato e rispettivi sostituti ha luogo mediante il rispettivo protocollo di elezione dell'Adunanza generale.

Art. 21. La prima Commissione di Sindacato viene eletta dall'Adunanza generale che segue immediatamente dopo la costituzione della Società.

Art. 22. La Commissione di Sindacato deve radunarsi per il disimpegno dei suoi affari almeno quattro volte all'anno in seguito a speciale invito che indichi gli oggetti da per trattare.

Oltre a ciò il Sindaco-capo, o chi ne fa le veci, deve indire sessione ogni qualvolta che lo crede necessario o lo richiedono la Direzione o almeno due membri della Commissione di Sindacato.

Art. 23. Per la validità delle deliberazioni della Commissione di Sindacato valgono le norme stesse che per quelle

della Direzione ed è necessaria la presenza di due Sindaci oltre al Sindaco-capo o suo sostituto.

L'esecuzione dei conchiusi segue a mezzo del Sindaco-capo; in caso di suo impedimento a mezzo di chi ne fa le veci, ed in caso d'impedimento anche di questo, a mezzo di un membro della Commissione di Sindacato dalla stessa incaricato.

Art. 24. La Commissione di Sindacato deve vigilare perchè l'amministrazione sia condotta a norma dello statuto della Società, dei conchiusi propri e di quelli dell'Adunanza generale.

Essa ha diritto di ispezionare in ogni tempo gli atti della Società come pure la contabilità e di chiedere l'esibizione dello stato di cassa e tutte le necessarie spiegazioni, specificando in un verbale i difetti che riscontrasse e provvedendo all'immediato realizzo dei crediti che apparissero malsicuri.

Se trova che un membro della Direzione o la Direzione, stessa o il Contabile-Segretario non ottemperano alle prescrizioni della legge, dello statuto e del regolamento interno, o hanno altrimenti danneggiato gli interessi della Società, ha il diritto di prendere tutte quelle misure che le sembrano necessarie per tutelare il bene della Società; sospendendoli anche dall'Ufficio; essa deve però convocare tosto l'Adunanza generale e sottoporle il caso.

La Commissione di Sindacato ha il diritto di chiedere in ogni tempo la convocazione della Direzione (Art. 16) o dell'Adunanza generale (Art. 10) ed ha il dovere di far ciò ogniqualvolta crede necessario nell'interesse della Società.

Ad essa spetta, ove si tratti di accuse contro la Direzione, di convocare l'Adunanza generale e di rappresentare la Società nelle azioni giudiziarie contro di quella.

Art. 25. Alla commissione di Sindacato spetta particolarmente:

a) di approvare con quelle modificazioni che credesse opportune, il regolamento interno per la Direzione, per il

Contabile-Segretario e le norme generali di servizio che la Direzione le ha da sottoporre;

b) di esaminare ogni anno il resoconto annuale, il bilancio e le proposte sull'impiego degli utili e di riferire su ciò come pure sulla propria attività all'Adunanza generale ordinaria;

c) di rappresentare la Società nella conclusione di affari coi membri della Direzione e in processi che l'Adunanza generale ha deliberato di promuovere contro la Direzione (Art. 13);

d) di decidere sui ricorsi per non accettazione nella Società o per esclusione della stessa (Art. 4-5);

e) di sorvegliare la regolare tenuta del registro dei soci, e di fare ogni anno tre improvvise revisioni dell'Amministrazione e di Cassa, seguendo in proposito le norme portate dal regolamento interno;

f) di disporre in caso d'uscita di impedimento o di morte del Contabile-Segretario per la sua supplenza d'accordo colla Direzione;

g) fissare assieme alla Direzione il saggio d'interesse da pagarsi posticipatamente sui depositi e quello da incassare sui prestiti accordati.

Art. 26. La Commissione di Sindacato è responsabile di fronte alla Società per l'esecuzione degli obblighi che l'incombono. In caso di necessità, il Sindaco-capo deve disporre per l'esclusione di membri inerti dalla Commissione di Sindacato e per la corrispondente sostituzione.

I membri della Commissione di Sindacato sono responsabili per il danno derivabile dall'adempimento dei loro obblighi.

Contabile-Segretario.

Art. 27. Il Contabile-Segretario viene nominato dalla Direzione in unione alla Commissione di Sindacato le quali stabiliscono le condizioni di servizio.

Egli non può far parte nè della Direzione nè della

Commissione di Sindacato. Assieme alla Direzione è responsabile di fronte alla Società del denaro esistente nella Cassa sociale e dell'esatta gestione degli affari. Egli deve perciò dare una cauzione, che viene stabilita dalla Commissione di Sindacato assieme alla Direzione e che può venir prestata anche con garanzia solidale.

Il Contabile-Segretario ha il dovere di dedicarsi con tutta coscienziosità al disbrigo degli affari che gli incombono specificanti nel regolamento interno della Società.

La legittimazione del Contabile-Segretario ha luogo mediante il rispettivo protocollo di nomina.

Quando lo sviluppo della Società lo richiedesse, la Direzione assieme alla Commissione di Sindacato, potrà assumere in aiuto del Contabile-Segretario altre forze, però la responsabilità rimane sempre a lui solo ed in caso di sua assenza alla persona che lo sostituisce, la quale dovrà prestare una corrispondente garanzia.

CAPITOLO IV.

Segnatura e pubblicazioni.

Art. 28. La segnatura per la Società segue con ciò che alla firma della Società scritta o stampata il Direttore, oppure il suo sostituto, e un secondo membro della Direzione aggiungano la loro sottoscrizione.

Tutte le pubblicazioni riflettenti affari della Società devono essere firmate dal Direttore oppure dal suo sostituto; solo nei casi previsti all'Art. 10 e all'Art. 24 la firma viene apposta da coloro che diramano l'invito.

Art 29. Gli atti sociali saranno pubblicati all'albo della Società in Mori e secondo il bisogno nel periodico della Federazione.

Sulle pubblicazioni che vengono affisse nell'albo della Società deve venir indicato e confermato colla firma del Direttore il giorno dell'affissione e dell'allontanamento, che di regola non può seguire prima di 14 giorni.

Col giorno dell'affissione cominciano a decorrere i termini ai quali si riferisce la notificazione.

La Direzione può oltre a ciò avvisare i soci a mezzo di speciali circolari, di cui deve in ogni modo servirsi per la convocazione dell'Adunanza generale.

CAPITOLO V.

Mezzi economici.

Art. 30. I mezzi economici della Società vengono costituiti mediante le quote dei soci (Art. 7), le tasse d'ingresso (Art. 7), i prestiti passivi che contrae la Società e i depositi che essa riceve. Vi si aggiungono gli annui avanzi di bilancio, le eventuali multe inflitte ai soci ed ogni altro eventuale provento.

Depositi.

Art. 31. La Società potrà ricevere depositi da chiunque, giusta le norme portate dal Regolamento interno; i libretti di deposito dovranno per la loro forma essere chiaramente distinti dai libretti delle Casse di Risparmio: dovranno portare l'intestazione: **Libretti di deposito della Cassa Rurale di Mori**; i pagamenti dei depositi potranno poi venire fatti alle persone al cui nome è intestato il libretto, o al loro giustificato procuratore, od avente causa; per cui anche dall'intestazione apparirà che lo stesso è nominativo.

CAPITOLO VI.

Norme di amministrazione.

Prestiti passivi.

Art. 32. La Direzione è autorizzata ad assumere prestiti entro i limiti stabiliti dall'Adunanza generale e in proporzione al bisogno.

Presentandosi la necessità di assumere prestiti per un importo complessivo superiore al massimo fissato dall'Adunanza generale, la stessa deve venir tosto convocata per decidere in merito.

Il tasso d'interesse per prestiti passivi unitamente ad eventuali spese sostenute sotto qualunque titolo, non può sorpassare il tasso d'interesse dei prestiti che concede la Società, sotto responsabilità personale dei membri di Direzione.

Prestiti ai soci.

Art. 33. La Società si interdice ogni affare aleatorio ed arrischiato; la sua attività deve limitarsi, a scanso delle conseguenze di legge, al raggiungimento degli scopi statutari.

Essa non concede prestiti che ai soci previo attento ed accurato esame della capacità di credito e della moralità del petente, il quale deve dichiarare lo scopo per cui intende d'impiegare il denaro che domanda a credito.

L'impiego dei denari accordati a prestito deve venir invigilato dalla Direzione e dai soci, mentre l'uso a scopi diversi dagli stabili autorizza la Società alla disdetta dei rispettivi soci dal proprio nesso.

Art. 34. La concessione dei prestiti ai soci segue nei limiti e nei modi fissati dall'Adunanza generale (Art. 13 lett. d) ed in seguito a conchiuso della Direzione (Art. 17). I prestiti possono di regola venir concessi soltanto a breve termine, fino ad un anno. La Direzione può però, in seguito a motivata ricerca presentata a tempo dalle persone cui fu accordato il prestito, concedere un prolungamento del termine di pagamento fino alla durata complessiva di 2 anni. In casi degni di speciale considerazione, specie per danni elementari, l'Adunanza generale può, sopra proposta della Direzione, approvata dalla Commissione di Sindacato, autorizzare la Direzione stessa a prolungare il termine del totale pagamento fino a 4 anni. Prestiti garantiti con ipoteca possono venir concessi per un termine più lungo, trascorso il quale potrà essere ripetuto previa disdetta di mezzo anno. Tali prestiti

a lungo termine possono di regola venir praticati solo in quanto i mezzi della Società non siano presi in contribuzione per prestiti di altra forma. Il socio debitore ha sempre diritto di anticipare il pagamento parziale o totale del prestito ricevuto.

Art. 35. I prestiti in genere devono essere di fronte alla Società assicurati in modo tale da escludere per essa qualsiasi pericolo. Perciò i prestiti concessi ai soci saranno garantiti con malleveria, o con ipoteca, o con pegno.

Nell'accettare sicurtà o ipoteche si deve procurare che le rispettive somme siano pupillarmente assicurate. Valori in carte, calcolati al corso, devono superare di un terzo la somma da garantire.

Art. 36. L'Adunanza generale potrà ammettere la forma di accreditamento in conto corrente giusta le norme portate dal regolamento interno.

Disdetta dei prestiti.

Art. 37. Alla Direzione è riservato il diritto di richiedere il pagamento di tutti i prestiti fatti ai soci con preavviso di 4 settimane e senza tener conto delle scadenze stabilite qualora:

a) i prestiti passivi contratti dalla Società siano denunciati in massa;

b) il socio debitore, o i suoi mallevadori, vengano in circostanze tali da infirmare la sicurezza del prestito concesso;

c) i denari accordati a prestito vengano dal rispettivo socio impiegati per scopi differenti da quelli stabiliti all'atto della concessione del prestito.

Se verso un debitore della Società vien proceduto da parte di un terzo, la Società stessa è autorizzata ad esigere il suo credito senza previa disdetta.

Conto annuale e Bilancio.

Art. 38. L'anno amministrativo della Società comincia col primo di gennaio e si chiude col 31 dicembre.

Il conto come pure il bilancio devono essere approntati entro il 15 febbraio al più tardi.

Il conto annuale deve contenere tutte le entrate e le uscite ordinate giusta le rubriche principali prescritte per la tenuta dei registri; il bilancio deve venir compilato giusta i principi d'uso mercantile; esso cioè deve contenere in uno specchio sommario.

A. l'**Attivo**, cioè:

- a) lo stato di cassa in contanti alla chiusa dell'anno;
- b) le carte di valore esposte al listino 31 dicembre;
- c) i creditori distinti nelle loro diverse specie. I crediti definitivamente inesigibili vanno eliminati e quelli incerti calcolati secondo il valore probabile;
- d) gli interessi attivi computati sino alla fine dell'anno che si chiude, sebbene non esigibili che posteriormente;
- e) il valore di altre proprietà dopo detratto un corrispondente per cento per il deperimento;
- f) l'eventuale perdita dopo il bilancio dell'anno precedente.

B. il **Passivo**, cioè:

- a) i debiti sociali secondo le loro diverse specie senza riguardo a scadenza;
- b) le quote pagate dai soci;
- c) gli interessi passivi computati sino alla fine dell'anno sebbene non pagabili che posteriormente;
- d) il capitale sociale, o fondo di riserva;
- e) l'eventuale guadagno dopo il bilancio dell'anno precedente.

Esame del Conto annuale e del Bilancio.

Art. 39. La Direzione deve esaminare il conto annuale ed il bilancio, correggere eventuali mancanze e sottoporle

alla Commissione di Sindacato assieme alle sue proposte approvate con conchiusi di Direzione.

La Commissione di Sindacato esamina ulteriormente con esattezza tanto i resoconti che le proposte, partecipa alla Direzione le eventuali mancanze perchè vengano corrette, compila quindi la sua relazione da fare in proposito all'Adunanza generale, e la rimette assieme ai cosuntivi ed alle pezze di appoggio al Direttore.

Il Direttore quindi ha da esporre per l'ispezione ai soci il conto annuale, il bilancio, le relative proposte da presentarsi all'Adunanza generale e la relazione in proposito della Commissione di Sindacato, e darà ai soci stessi di ciò partecipazione nell'invito all'Adunanza generale che dovrà essere tenuta al più tardo entro il mese di aprile di ogni anno.

Patrimonio sociale.

Art. 40. Gli avanzi netti apparenti dal bilancio d'ogni esercizio sociale devono essere accumulati per intero e formeranno il patrimonio proprio della Società, ad incremento del quale deve concorrere ogni ulteriore provento. Esso patrimonio o fondo sociale di riserva ha anzitutto lo scopo di coprire le eventuali perdite della Società.

Giunto che sia a tale entità da bastare agli scopi che la Società si propone, spetta all'Adunanza di erogarne i frutti per la riduzione del tasso di interesse dei prestiti ai soci, o in genere per intenti di comune utilità.

I soci non vi hanno personalmente alcun diritto, nè possono richiederne la divisione.

Ove la Società si sciogliesse, il patrimonio sociale sarà depositato presso un istituto riconosciuto come sicuro, presso il quale rimarrà intangibile finchè sorga in Mori, una nuova Società con scopi analoghi a quelli contemplati dal presente statuto, alla quale sarà consegnato assieme agli interessi ed ai frutti degli interessi.

Coprimento di perdite.

Art. 41. Una perdita eruita a sensi dell'Art. 38 viene coperta anzitutto col patrimonio sociale o fondo di riserva. Se questo non basta viene detratto sopra conchiuso dell'Adunanza generale (Art. 13 lett. b) un corrispondente importo dalle quote di partecipazione. Se anche dopo ciò resta scoperta una parte della perdita, è da indire, in seguito ad analoga deliberazione dell'Adunanza generale, un pagamento suppletorio (Art. 7 a) da prestarsi entro un dato termine, e che viene commisurato in parti eguali per tutti i soci.

Questo pagamento suppletorio può venir chiesto in caso di bisogno giudizialmente, ed i soci si assoggettano per queste azioni civili espressamente al procedimento bagatellare.

CAPITOLO VII.

Modificazioni dello Statuto.

Art. 42. Tutte le norme in genere che concernono il patrimonio sociale o fondo di riserva, contenute nel presente statuto possono venir modificate soltanto se almeno due terzi dei soci a voce od in iscritto vi aderiscono in regolare Adunanza generale.

Per ogni altra modificazione dello Statuto è necessaria l'adesione di due terzi dei voti dell'Adunanza generale alla quale siano presenti almeno due terzi dei soci e se questa non potesse deliberare per mancanza di numero può anche per l'ora successiva ed in ogni modo deve entro 14 giorni venir indetta una seconda adunanza per la pertrattazione dello stesso oggetto, la quale potrà prendere sullo stesso validi conchiusi qualunque sia il numero di soci intervenuti. Questa ultima circostanza deve venir accentuata nell'invito di convocazione.

CAPITOLO VIII.

Scioglimento e liquidazione.

Art. 43. Lo scioglimento volontario della Società può deliberarsi solo se in un'Adunanza generale, a tal uopo espressamente convocata, votano per lo scioglimento almeno due terzi di tutti i soci.

Rendendosi necessaria una seconda Adunanza per mancanza di numero, la stessa potrà definitivamente concludere lo scioglimento a maggioranza di voti senza riguardo al numero dei comparso.

In caso di scioglimento, la liquidazione segue giusta il prescritto dei §§ 41 e 52 della legge 9 aprile 1873 N. 70.

Ultimata la liquidazione vengono dati in custodia al Municipio di Mori i libri, gli scritti ed i mobili della Società, e i soci e i loro eredi conservano il diritto di ispezionare i libri e gli atti.

CAPITOLO IX.

Controversie.

Art. 44. Controversie fra i soci circa le disposizioni del presente statuto, o circa altre questioni riguardante alla Società, vengono appianate da una giuria nominata dall'Adunanza generale, la cui decisione è inappellabile; tale giuria composta di tre membri viene nominata contemporaneamente alla Direzione, Commissione di Sindacato e sostituti e resta in carica per 4 anni.

Art. 45. In tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni della legge 9 aprile 1873 ed alle norme del regolamento interno.

Art. 46. La tassa per contratto di Società viene pagata immediatamente, a sensi del § 3 della legge 21 maggio 1873 N. 87 B. L. I.

Firm: 432[21
Cons. I. 53.

Conchiuso.

Venne oggi inscritta in questi registri consorziali alla partita Cassa Rurale di Prestiti e Risparmio in Mori la soppressione dell'articolo 37 e la modificazione degli articoli 6, 7, 10, 13, 18, 25, 27, 38 e 43 dello statuto come nel protocollo e schema in atti, restando inalterato quanto fu a suo tempo registrato e pubblicato.

R. Tribunale Circolare di Rovereto

Sezione IV, li 15 Luglio 1921

(L. S)

UNTERSTEINER
